

Direzione: DIREZIONE

Area: RICOSTRUZIONE PRIVATA

DECRETO DIRIGENZIALE (con firma digitale)

N. A02001 del 23/09/2025

Proposta n. 1929 del 02/09/2025

Oggetto:

Rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di immobili ad uso residenziale con danni gravi, ai sensi del Testo unico della ricostruzione privata adottato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e ss.mm.ii., presentata dal professionista incaricato per conto del Sig. Sestilio Di Girolamo, in qualità di rappresentante di comunione, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), frazione Casali della Meta di sopra Fg. 81 part. 22 sub. 5 - ID 10245

Proponente:

Estensore	CALCIOLI FABIO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	LA SCALA MICHELANGELO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	R. FIOCCO	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM L. MARTA	_____firma digitale_____

Oggetto: Rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici ad uso residenziale con danni gravi ai sensi del Testo unico della ricostruzione privata adottato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e ss.mm.ii., presentata dal professionista incaricato per conto del Sig. Sestilio Di Girolamo, in qualità di rappresentante di comunione, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), frazione Casali della Meta di sopra, Fg. 81 part. 22 sub. 5 – ID 10245

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, e del 20 gennaio 2017, con le quali sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, e 18 gennaio 2017, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207 ed in particolare l'art. 1, comma 673, nel quale è stabilito che “Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-octies è inserito il seguente: «4-octies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2025”, e l'art. 1, comma 653, che ha sostituito all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “31 dicembre 2024” con “31 dicembre 2025”;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, co. 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 432 del 12 giugno 2025, con la quale è stato espresso nulla osta in merito al conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, all'ing. Luca Marta, direttore della Direzione regionale “Lavori pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica”, in ragione della comprovata esperienza professionale maturata nel settore, nonché delle competenze in materia già comprese nella declaratoria di funzioni delle Direzione regionale cui è preposto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00001 del 23 giugno 2025, recante: Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'ing. Luca Marta, Direttore della Direzione regionale "Lavori pubblici e infrastrutture, Innovazione tecnologica";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 30 giugno 2025, recante: "Delega all'Ingegnere Luca Marta, Direttore ad interim dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189";

CONSIDERATO che:

- l'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che il Commissario straordinario provvede all'esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme sull'ordinamento europeo;
- l'articolo 2, comma 5, lettera d) del citato decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i Vice Commissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall'articolo 6;
- l'articolo 5, comma 3 del medesimo decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo;
- l'articolo 12 del citato decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone *"Il Vice Commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili"*;
- con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, è stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata;
- nel T.U.R.P., all'articolo 70, comma 2, è stabilito che *"In caso di incompletezza della certificazione allegata alla domanda, gli Uffici speciali procedono alla regolarizzazione della domanda in contraddittorio con il professionista. Ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, ove persistano motivi ostativi all'accoglimento della domanda, gli Uffici speciali ne danno tempestivamente comunicazione agli istanti che, nel termine di dieci giorni, hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. In caso di mancato accoglimento delle osservazioni e dei rilievi nel termine di 10 giorni, gli Uffici speciali trasmettono al Vicecommissario la proposta di rigetto della domanda di contributo"*;
- con ordinanza n. 169 del 9 Febbraio 2024 e ss.mm.ii., "Programmazione dei termini di presentazione delle domande per tipologie di interventi. Abrogazione Ordinanza n. 165 del 21 dicembre 2023", all'art. 1 è stato disposto che *"1. Salvo quanto previsto agli articoli 2 e 3 della presente ordinanza, per la presentazione delle domande di contributo in merito agli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, il termine è fissato alla data del 31 dicembre 2025, esclusi i casi di edifici – singoli, in aggregato edilizio, oggetto di intervento unitario o ricompresi in compendi immobiliari – inseriti in piani attuativi o in programmi straordinari di ricostruzione, per i quali è prevista l'approvazione di specifici cronoprogrammi per la ricostruzione in attuazione della disciplina stabilita dalle ordinanze commissariali speciali emanate ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110/2020;*

CONSIDERATO, ALTRESI', che:

con istanza depositata su piattaforma informatica GE.DI.SI. n. 1205700200004198392024, acquisita al protocollo dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma della Regione Lazio con n. 1536397 del 13/12/2024, è stata presentata dal professionista incaricato della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici ad uso residenziale con danni gravi ai sensi del Testo unico della ricostruzione privata adottato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e ss.mm.ii., presentata dal professionista incaricato per conto del Sig. Sestilio Di Girolamo, in qualità di rappresentante di comunione, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), frazione Casali della Meta di sopra, Fg. 81 part. 22 sub. 5 – ID 10245;

DATO ATTO che:

- con nota prot. n. 310300 del 12/03/2025, cui si rimanda per gli elementi di dettaglio, sono stati richiesti al professionista incaricato e, per il suo tramite, al richiedente chiarimenti e documentazione integrativa ai fini dell'espletamento dell'istruttoria preliminare finalizzata alla verifica della correttezza e della regolarità della richiesta di concessione di contributo, nonché della sussistenza dei requisiti per l'accesso allo stesso, comunicando contestualmente la sospensione del procedimento amministrativo in attesa dell'acquisizione agli atti di quanto richiesto;
- il professionista incaricato ha trasmesso, per il tramite della piattaforma informatica Ge.Di.Si., delle integrazioni documentali acquisite al prot. n. 502648 del 08/05/2025;
- con nota prot. n. 562614 del 26/05/2025, cui si rimanda per gli elementi di dettaglio, considerata la persistenza di carenze documentali, è stato inviato al professionista incaricato e, per il suo tramite, al richiedente il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, nonché concedendo il termine di legge pari a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione per fornire osservazioni, eventualmente corredate da documentazione, atte a superarli;

VISTA la documentazione integrativa prodotta e la variante amministrativa trasmessa per il tramite della piattaforma informatica Ge.Di.Si. in risposta alla nota di cui sopra ed acquisite rispettivamente al prot. n. n. 678135 del 30/06/2025 e n. 818667 del 08/08/2025;

CONSTATATO che, a seguito dell'esame della documentazione integrativa prodotta, persistono motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza come specificato nell'esito istruttorio, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DECRETA

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

il rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici ad uso residenziale con danni gravi ai sensi del Testo unico della ricostruzione privata adottato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e ss.mm.ii., presentata dal professionista incaricato per conto del Sig. Sestilio Di Girolamo, in qualità di rappresentante di comunione, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), frazione Casali della Meta di sopra, Fg. 81 part. 22 sub. 5 – ID 10245.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di prescrizione previsti dalla legge.

Il Direttore

Ing. Luca Marta



ESITO ISTRUTTORIO – Proposta rigetto istanza

Procedura Semplificata ☒ DL 189/2016 art. 12-bis c.1 (SCIA completa)
☐ DL 189/2016 art. 12-bis c.1- bis (SCIA parziale)

ORDINANZA N. 130 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DEL SISMA 2016

Dati generali

Provincia	Rieti
Comune	Amatrice
Frazione	Casali della Meta di sopra, 38
Richiedente	Sestilio Di Girolamo
Professionista	Ing. Roberto Mosti
Dati Catastali	Fg. 81 particella 22 sub 5

Dati identificativi dell'istanza

GE.DI.SI.

ID fascicolo: 1205700200004198392024 del 12/12/2024

ID ultima RCR: 1205700200004198392024 del 12/12/2024

USR

ID Istanza: 10245

Protocollo: 1547736 del 17/12/2024

Istruttore: Arch. Marina Galante

Richiesta anticipo Spese Tecniche (Ord. 94/2020)

sì ☐ no ☒

Controllo¹ (art. 10 e 12 O.C. 100/2020)

preliminare ☒ preventivo ☐

Bonus fiscali

sì ☒ no ☐

Tipologia dell'intervento:

Riparazione con rafforzamento locale	☐
Demolizione crollante	☐
Crollante vincolato	☐
Ripristino con miglioramento sismico	☐
Demolizione e ricostruzione	☒

Destinazione e tipologia immobile:

Residenziale	☒
Prevalentemente residenziale	☐
Produttivo assimilabile a residenziale	☐
Produttivo	☐

Natura giuridica del richiedente:

Singolo proprietario	☐
Rappresentante di comunione	☒
Rappresentante di condominio di fatto	☐
Amministratore di condominio registrato	☐
Presidente di consorzio	☐

¹ Artt. 70 e 76 del T.U.R.

Proposta di rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione con danni gravi ai sensi delle ordinanze del Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione post sisma 2016 e s.m.i. presentata dal Rappresentante di Comunione Sestilio Di Girolamo relativa al fabbricato sito nella Frazione Casali della Meta di sopra, 38 nel Comune di Amatrice (RI), distinto in Catasto al foglio 81 Particella 22 subalterno 5 – ID 10245.

CONSIDERATO CHE:

- con nota Prot. 1536397 del 13/12/2024 è stata presentata dal professionista incaricato la richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione per l'edificio con danni gravi, per conto Rappresentante di Comunione *Sestilio Di Girolamo* relativamente al fabbricato sito nella Frazione Casali della Meta di sopra, 38 nel Comune di Amatrice, distinto in Catasto al foglio 81 Particella 22 subalterno 5 a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (GE.DI.SI.);
- con nota Prot. 0004060 del 03/03/2025, acquisita da questo Ufficio con nota Prot. 275355 del 05/03/2025, il Comune di Amatrice ha richiesto chiarimenti e documentazione integrativa ai fini della verifica della conformità urbanistica ed edilizia degli interventi previsti dal tecnico incaricato;
- con nota Prot. 310300 del 12/03/2025, questo Ufficio ha richiesto chiarimenti e documentazione integrativa, specificati in 24 punti, ai fini dell'istruttoria preliminare finalizzata alla verifica della correttezza e della regolarità della richiesta di concessione di contributo, nonché la sussistenza dei requisiti per l'accesso ai contributi per la ricostruzione, comunicando contestualmente la sospensione dell'istruttoria in attesa dell'acquisizione agli atti di quanto richiesto;
- con nota Prot. 473130 del 28/04/2025, questo Ufficio ha inviato al professionista incaricato, e per il suo tramite al richiedente, il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché concedendo il termine di legge pari a dieci giorni dal ricevimento del predetto per fornire le osservazioni, eventualmente corredate da documentazione, atte a superare i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- con nota Prot. 502648 del 08/05/2025 il professionista incaricato a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (GE.DI.SI.) ha trasmesso una nuova documentazione integrativa;
- con nota Prot. 562614 del 26/05/2025, questo Ufficio ha inviato al professionista incaricato, e per il suo tramite al richiedente, il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, individuando delle criticità nonché concedendo il termine di legge pari a dieci giorni dal ricevimento del predetto per fornire le osservazioni, eventualmente corredate da documentazione, atte a superarli. Nello specifico, sono rimaste irrisolte le criticità rilevate nella richiesta integrazioni dei punti n. 1-2-4-6-8-9-10-18-19-24, e ne sono insorte ulteriori 7;
- con nota Prot. 678135 del 30/06/2025 il professionista incaricato a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (GE.DI.SI.) ha trasmesso una nuova documentazione integrativa;
- con nota Prot. 818667 del 08/08/2025 il professionista incaricato a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (GE.DI.SI.) ha trasmesso una nuova documentazione integrativa;

PRESO ATTO:

- che il professionista incaricato non ha presentato un'integrazione esaustiva al preavviso di rigetto (per i punti 1-2-4-5-8-9 delle problematiche inizialmente individuate e per i punti 1-3-4-5-6-7 delle ulteriori subentrate), nonché alle precedenti note emesse da questo Ufficio, atta al superamento delle criticità rilevate;
- che il termine di cui all'art. 10-bis della Legge 241/1990 è inutilmente decorso, senza che siano state presentate le osservazioni di cui al punto che precede;

SI PROPONE, pertanto, il rigetto dell'istanza.

Rieti, 14/08/2025

Il Responsabile dell'Istruttoria

Arch. Marina Galante

(Firma autografata omessa ai sensi dell'art.3 D.Lgs 39/1993)

Il Validatore

Arch. Veronica Petrangeli

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 D.Lgs 39/1993)